



COPIA

COMUNE DI MAFALDA
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Deliberazione N. 71
TRASMESSA AL COMITATO DI CONTROLLO
In data 20 SET 1991
col Protocollo N. 2888

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO.-

Sessione straordinaria fissata dal la Giunta Municipale
Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno millenovecentottantquattro il giorno quattro del mese di settembre alle ore 20,00 nella sala del Consiglio del Comune di Mafalda.

Con avviso scritto, contenente le materie a trattarsi pubblicato all'Albo Pretorio e diramato dal Sig. VALENTINI Nicola, Sindaco a tutti i Consiglieri ai quali è stato consegnato, come risulta dalla dichiarazione del Messo Comunale, passata agli atti, è stato convocato, in sessione straordinaria, indetta dal la G.M., il Consiglio comunale di Mafalda ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico Legge comunale e provinciale 4-2-1915, n. 148 il quale si è riunito in questa sala in seduta di prima convocazione.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1) — Valentini Nicola	*	
2) — Matassa Antonio	*	
3) — Riccioni Egidio		*
4) — Molino Antonio	*	
5) — Virgilio Michele Antonio	*	
6) — Fabrizio Matteo Nicola	*	
7) — D'Alessandro Ottaviano		*
8) — Barattucci Nicolino	*	

	Presenti	Assenti
9) — Palmisciano Nicolino	*	
10) — Mastrangelo Giuseppe	*	
11) — Ramundi Osvaldo	*	
12) — Di Pietro Nicola	*	
13) — Cieri Ezio		*
14) — De Francesco Leonardo		*
15) — Mastragostino Mario		*

Dr. DE GALEA Michele

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Sig. to

Constatata la legalità dell'adunanza per essere presenti n. 10 su 15 Consiglieri assegnati al Comune a termine dell'art. 127 della mentovata legge per essere di prima convocazione, il Sig. VALENTINI Nicola, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che procede a porte aperte non concernendo questione di persona.

Il Sig. Presidente invita l'on. Consiglio a trattare, a norma dell'ordine del giorno, il seguente argomento segnato sotto il numero:

IL PRESIDENTE

Esso come il regolamento Comunale in vigore per la concessione di acqua potabile del pubblico acquedotto non possa più ritenersi in completa aderenza alla sussistente funzione dell'acquedotto né alle necessità di creare una diversa e più razionale disciplina ai più vasti e complessi rapporti che si sono costituiti e si stanno costituendo fra Comune ed utenti.

In considerazione dell'opportunità di creare un testo unico di norme che disciplini organicamente la materia in esame, il Presidente riferisce come la Giunta abbia predisposto un nuovo regolamento comprendente anche il complesso delle tariffe per le varie forme di concessione d'acqua.

Invita, quindi il Segretario a dar lettura dello schema di regolamento in esame avvertendo che si intenderanno approvati quegli articoli e quelle tariffe su cui non cadrà discussione.

Esaurita la lettura del predetto schema e non avendo alcuno chiesto la parola, né sollevate eccezioni ed opposizioni,

IL CONSIGLIO

- Visto il nuovo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Municipale;
- Visto l'art. 262 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934 n.363;
- Ad unanimità di voti espressi per alzato e seduto,

d e l i b e r a

- di approvare, in sostituzione di quello in vigore che si intende ad ogni effetto revocato, il seguente nuovo testo di regolamento Comunale per la concessione di acqua del pubblico acquedotto allegato e parte integrante del presente atto.-

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'Assessore Anziano

IL SINDACO

Il Segretario del Comune

f.to FABRIZIO Matteo Nicola

f.to VALENTINI Nicola

f.to Dr. DE GREGORIO Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata ed affissa all'Albo Comunale il 20 SET. 1984 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 9-6-1947, n. 530.

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

f.to Dr. DE GREGORIO Michele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' PER DECORRENZA DI TERMINI

La presente deliberazione è divenuta eseguibile per decorrenza di termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal al senza opposizione ed invio al Comitato di Controllo — Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso — il ai sensi dell'art. 3 della legge 9-6-1947, n. 530.

Il Segretario del Comune

Per estratto conforme per uso amministrativo, li

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO DEL COMUNE

REGIONE MOLISE

COMITATO DI CONTROLLO

Sezione per gli atti dei Comuni della Provincia di Campobasso

Prot. N. 24570-26858

Nella seduta del 9.10.84
non rileva vizi di legittimità.

Campobasso, li 9.10.84

P. c. c.

Campobasso, li

IL PRESIDENTE

Il Segretario

f.t. DE GREGORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ACQUA DEL
PUBBLICO ACQUEDOTTO

Art. 1

L'acquedotto è di proprietà del Comune di Mafalda che lo esercisce direttamente in economia e fornisce l'acqua a chi ne fa domanda secondo le norme e condizioni del presente regolamento.

Art. 2

Concessione. L'acqua potabile potrà essere concessa ai privati esclusivamente per uso domestico e soltanto lungo le vie nelle quali passa la condotta di distribuzione. Per le case situate lungo strade o piazze non ancora provviste di condutture d'acqua, è in facoltà dell'amministrazione comunale di concedere la fornitura alle condizioni che riterrà di prescrivere.

L'acqua sarà pure concessa per usi speciali ed industriali alle condizioni da stabilirsi per i singoli casi. La domanda non costituisce in diritto il richiedente di ottenere la concessione. Contro un eventuale rigetto, l'interessato potrà proporre i gravami di legge.

Art. 3

Domande. Il richiedente dovrà inoltrare al Sindaco del Comune a norma di legge, specificando l'uso che di essa se ne vuole fare. All'atto della domanda dovrà essere effettuato all'esattore comunale il versamento di £. 10.000 per diritti di allaccio. Tale deposito sarà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta di versamento, qualora venga negata la concessione e alla fine della fornitura, sempre che l'utente abbia soddisfatti tutti gli obblighi verso l'amministrazione comunale.

Competente a decidere circa l'accoglimento, o meno, della domanda, è la Giunta Municipale la quale provvederà sentito l'Ufficio Tecnico Com.le.

Art. 4

Durata della concessione. Quando condizioni particolari di funzionamento del pubblico acquedotto o periodi di magre eccezionalmente gravi lo richiedano, il Municipio si riserva ampio diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione d'acqua ai concessionari senza che per tale fatto spettino indennizzi di sorta ai concessionari stessi.

Art. 5

Revoca della concessione. Sarà facoltà del Municipio, ove avvengono infrazioni al presente regolamento, revocare in qualunque momento la concessione, senza perciò essere tenuto a risarcimento o indennizzi di sorta verso l'utente e senza preventiva disdetta.

Art. 6

Modalità di concessione. Le concessioni vengono fatte solo ed unicamente per mezzo del contatore fornito dal Comune, con riserva da parte della Amministrazione di portare al presente regolamento tutte quelle variazioni che s'imporranno con l'adozione di altro diverso apparecchio. Il costo dell'apparecchio verrà posto a carico dell'utente.

Art. 7

Trapasso della concessione. Qualora il fabbricato o il negozio provvisto della concessione d'acqua passi ad un altro proprietario, rimarrà in-

tegra a carico del nuovo proprietario e a favore del Municipio l'obbligazione risultante dall'avvenuta concessione, e tutti i patti e condizioni del presente regolamento.

Art. 8

Responsabilità dell'utente verso i terzi. Gli utenti sono sempre esclusivamente responsabili verso i terzi di ogni eventuale danno cui potesse dar luogo la collocazione e l'esercizio dei loro impianti.

Art. 9

Letture contatori. La lettura dei contatori e la valutazione del consumo verrà effettuata semestralmente da un incaricato dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva il diritto di far controllare dai suoi agenti il consumo effettivo ogni qual volta lo ritenga opportuno, anche all'infuori dei periodi ordinari previsti per i pagamenti.

Art. 10

Se per qualche causa non dipendente dal concessionario il contatore cessasse di segnare o segnasse male il consumo, la tassa da corrispondere verrà determinata sulla media dei consumi precedenti.

Art. 11

Se il concessionario dubitasse del buon funzionamento del contatore potrà chiedere per iscritto al Comune la verifica. Per ottenere la detta verifica l'utente dovrà versare l'importo della relativa spesa e una tassa fissa di £. 10.000, le quali saranno restituite integralmente nel caso che il contatore risulti effettivamente guasto.

Art. 12

Obblighi generali dei concessionari. I concessionari assumono i seguenti obblighi:

- a) di non erogare nè permettere che venga erogata acqua in qualunque misura a favore di stabili non specificati nella concessione;
- b) di permettere e facilitare in ogni tempo agli agenti del Comune incaricati l'accesso ai locali per le operazioni di verifica, controllo e ispezione agli apparecchi e condutture di distribuzione dell'acqua.
- c) di pagare i corrispettivi fissati per la concessione all'Esattore comunale;
- d) di disporre le condutture di presa e il contatore secondo le norme più sotto indicate salvo contrarie disposizioni dell'Ufficio Comunale.

Art. 13

Preso e distribuzione dell'acqua. Il Comune ha facoltà di determinare il luogo di presa e l'ubicazione del contatore all'origine di ogni presa. La condotta dal condotto principale come dai punti delle diramazioni fino al contatore, sarà eseguita dai privati con il permesso scritto e sotto la sorveglianza dell'Amministrazione.

La presa e l'attacco alla condotta comunale ed il collocamento del contatore saranno invece eseguiti dal fontaniere incaricato dal Comune.

Art. 14

Ubicazione e posa in opera del contatore. Il contatore sarà posto di regola presso l'ingresso del tubo adduttore dell'acqua nella proprietà privata e nel punto riconosciuto più adatto.

I contatori saranno suggellati a cura del Comune.

In nessun caso l'utente concessionario potrà manomettere i contatori nè il loro suggello sotto pena della multa di £. 50.000 oltre il risarcimento dei danni eventuali e le penalità di legge.

La costruzione eventuale della nicchia per il contatore nonchè l'esecuzione di tutte le opere e provviste attinenti a scavi, tagli, muratura, movimento e ricollocamento dei lastrici, modificazioni ecc. compresa l'opera del fontaniere per la posa del tubo sarà fatta dallo stesso concessionario sulle indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 15

Preso dell'acqua - Tubazioni.

a) Oltre il punto di presa la condotta di distribuzione sia esterna che interna sarà fatta dal concessionario. Il Comune prima di immettervi l'acqua, potrà farla verificare dall'Ufficio Tecnico, ed avrà inoltre diritto di far replicare la verifica dai suoi agenti ogni qual volta lo ritenga necessario nonchè di dettare le norme eventuali per la costruzione o imporne il riattamento con determinati criteri.

b) Subito dopo l'apparecchio di misurazione l'utente dovrà porre un rubinetto d'arresto con scarico ed una valvola di ritegno. La tubazione susseguente fino alla prima diramazione, dovrà essere di norma del diametro non inferiore a quella in arrivo al misuratore, per assicurare la regolarità del servizio.

c) I tubi delle condotte devono essere posti in area non fabbricabile per quanto è possibile e a profondità sufficiente in modo da impedire i danni del gelo.

d) Tutte le tubazioni esterne devono essere in P.V.C.

Art. 16

Guasti alle condutture interne. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale gli eventuali guasti alla diramazione e accessori posti nell'interno della proprietà così pure l'imperfetto funzionamento dei contatori. Tale comunicazione dovrà farsi entro le 24 ore successive al momento del verificarsi del guasto o della imperfezione.

Art. 17

Indicazione erronea dei contatori. Nel caso si constati errori nelle indicazioni, od arresto del misuratore, il consumo verrà così determinato:

a) Se nel primo anno di utenza, sulla media dei consumi del periodo precedente la constatazione dell'errore;

b) Se nei successivi anni, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Gli eventuali abbuoni ed addebiti non potranno riguardare un periodo superiore a quello del semestre antecedente al constatato errore.

Art. 18

Irregolarità d'impianto. Se gli incaricati del Comune nelle loro visite di ispezione, riscontrassero in qualunque parte dell'impianto irregolarità in confronto del presente regolamento, ed in genere opere non autorizzate, contesteranno per iscritto l'infrazione all'utente, il quale dovrà eliminare la irregolarità od inadempienza nel più breve tempo possibile e dovrà sottostare alla applicazione di una multa da £. 10.000 a £. 100.000.

In caso contrario il Comune ingiungerà all'utente l'esecuzione dei

provvedimenti richiesti entro un termine fisso, passato il quale avrà facoltà di sospendere senz'altro la fornitura dell'acqua.

Art. 19

Getti di ornamento, idranti, bocche di incendio. In previsione e qualora l'acquedotto possa disporre del carico necessario mediante sopraelevazione dell'acqua, l'Amministrazione Comunale potrà concedere getti d'ornamento, idranti e bocche di incendio.

In tale caso le concessioni saranno regolate nel modo seguente; i getti d'ornamento nei giardini, cortili ecc. si concederanno soltanto a misura secondo la tassazione riportata in tariffa. Le bocche da incendio godranno di una tassazione speciale, però il concessionario avrà l'obbligo di non aprire tali bocche se non in caso di incendio, di conservare intatti i sigilli e, qualora questi siano rimossi o alterati, di darne avviso al Comune entro 24 ore.

Art. 20

TARIFFE

a) erogazione a contatore. Il prezzo dell'acqua consumata sarà pagata in ragione di £. 200 fino ad un massimo di 50 mc per semestre e per un solo contatore. Oltre tale massimo e per gli altri contatori il maggior consumo sarà pagato in ragione di £. 350 al metro cubo.

b) bocche da incendio.

bocche da 30 mm canone semestrale £. 10.000

bocche da 40 mm canone semestrale £. 15.000

c) getti d'ornamento.

Valgono le tariffe di cui alla lettera a) maggiorata del 50%.

e) riparazioni agli impianti, verifiche ecc. da stabilirsi di volta in volta.

Art. 21

Modalità di pagamento

a) Il pagamento del canone per il consumo sarà fatto ordinariamente ogni semestre. Al relativo importo verrà aggiunta una quota per diritti di riscossione e una quota per I.V.A.

b) Le tariffe sopra esposte potranno essere sempre ed inappellabilmente rivedute e modificate con deliberazione del Consiglio Comunale restando in facoltà dell'utente disdire la concessione a termini dell'art. 4 del presente regolamento.

c) Il pagamento dell'acqua effettivamente consumata sarà dovuto anche in caso che si verifichi una fuga nella condotta privata.

d) L'utente non potrà reclamare indennità né riduzioni di pagamento nel caso di interruzione di servizio provocata da rottura o guasti nelle opere di presa e nelle condutture pubbliche, qualunque possa essere la durata e l'entità dei guasti.

Art. 22

Disposizioni disciplinari. Ogni concessione si intende fatta per un solo fabbricato o casa di abitazione.

L'acqua concessa dovrà essere consumata esclusivamente nel fabbricato per il quale fu richiesta.

Resta, quindi, vietato al concessionario, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto e della rifusione dei danni, di farsi, a sua volta, concedente dell'acqua ottenuta, anche dei soli rifiuti, ai proprietari, agli inquilini e ai detentori (sotto qualunque titolo) di altri

stabili anche di sua proprietà.

L'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, per ogni concessione d'acqua, può sempre stabilire che venga fatta per i soli usi domestici.

Tutti i reclami relativi a interruzioni o guasti^e in generale all'andamento del servizio, devono essere fatti per iscritto esclusivamente al Municipio.

I reclami fatti verbalmente potranno essere presi in considerazione, ma non impegna il Comune.

Le diramazioni privati esistenti per la presa d'acqua che, a parere dell'Ufficio Tecnico Comunale non offrono le necessarie garanzie di sicurezza, dovranno essere sostituite secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 23

Le disposizioni del presente regolamento andranno in vigore il quindicesimo giorno dopo la sua esecutività.

Art. transitorio

Per gli utenti che sono già allacciati alla vecchia rete idrica e che chiedono di allacciarsi alla nuova rete entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, non è dovuto il versamento relativo ai diritti di allaccio. Potranno riutilizzare i contatori già installati se saranno ritenuti idonei dall'Ufficio Tecnico Comunale il quale potrà prescrivere a detti utenti l'adeguamento dell'impianto interno ai sensi del presente regolamento.

IL SINDACO
(VALENTINI Nicola)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. DE GREGORIO Michele)